

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-473 del 31/01/2020
Oggetto	Società IMI FERRARA SPA in Comune di Ferrara - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di PRODUZIONE CUSCINETTI
Proposta	n. PDET-AMB-2020-446 del 29/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno trentuno GENNAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 32589/2019/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **IMI FERRARA SPA** con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Gessi 20 – C.F. 01795940368 - ed impianto nel Comune di Ferrara al medesimo indirizzo della sede legale - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Ferrara n.130270 del 18/10/2019. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di **PRODUZIONE CUSCINETTI**, autorizzata con atto A.U.A. n.2880 del 13/05/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 04/11/2019 trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 13/11/2019 con il n. PG/2019/175082 presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 18/10/2019, dalla Società **IMI FERRARA SPA** dal Sig. Ermanno Saleri in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Gessi 20 – C.F. 01795940368 - ed impianto nel Comune di Ferrara al medesimo indirizzo della sede legale per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di **PRODUZIONE CUSCINETTI**, autorizzata con atto A.U.A. n.2880 del 13/05/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica delle matrici ambientali emissioni in atmosfera autorizzate con l'AUA su citata;
- constatato che la modifica consiste nell'inserimento di una nuova emissione in atmosfera E4 derivante da una apparecchiatura per il lavaggio dei pezzi per la produzione dei cuscinetti.
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 che prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";
- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- visto il nulla osta del Comune di Ferrara senza prescrizioni in merito all'aspetto urbanistico e sanitario della modifica all'assetto emissivo della società in oggetto assunto al P.G. di Arpae in data 20/12/2019 con il n. PG/2019/179168;

- visto il medesimo nulla osta trasmesso dallo SUAP del Comune di Ferrara e assunto al P.G. di Arpae in data 21/11/2019 con il n. PG/2019/179706;
- vista la relazione tecnica con prescrizioni di Arpae – Servizio Territoriale in merito alla nuova emissione in atmosfera **E4**, PG/2019/194737 del 19/12/2019;
- preso atto che nell'istanza la Società in oggetto dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo in merito alle matrici scarichi idrici e impatto acustico;
- considerato che per quanto riguarda l'impatto acustico alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo si era preso atto della comunicazione di rispetto dei valori con cui la Società in oggetto dichiara che l'esercizio dell'attività non produrrà il superamento dei valori di emissione ed immissione di rumore previsti dalla normativa vigente, e che il Comune di Ferrara ha espresso il proprio nulla osta alla modifica dell'atto di AUA vigente;
- visto l'atto di A.U.A. n.2880 del 13/05/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali"

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara alla Società **IMI FERRARA SPA**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Ferrara, Via Gessi 20 – C.F. 01795940368 - ed impianto nel Comune di Ferrara al medesimo indirizzo della sede legale per la modifica dell'attività di **PRODUZIONE CUSCINETTI**, autorizzata con atto A.U.A. n.2880 del 13/05/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara,.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura del Comune di Ferrara sono i seguenti:
 - 1.1. in via Monari di acque provenienti dai pluviali;
 - 1.2. in via Gessi di acque reflue assimilate alle domestiche (*Classe B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato*) indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – Rete fognaria.
2. Devono essere rispettate le prescrizioni indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – Rete fognaria.
3. Le acque di scarico immesse nella pubblica fognatura di via Gessi devono rispettare i limiti di accettabilità indicati nella tabella, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" – limiti.

4. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
5. La ditta deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
6. Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.
7. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Struttura Operativa Territoriale di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione ai suddetti scarichi autorizzati.
8. Lo scarico delle acque di prima pioggia dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell'Autorità competente per il controllo.
9. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

Si specifica inoltre quanto segue:

- La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.
- La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare il suddetto scarico, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le emissioni **autorizzate** sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "C"**, denominate **E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E10, E12 ed E13**.
- le emissioni **autorizzate** sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 Rettifiche + vasche di protezione + lappatrici	E2 Rettifiche + vasche di protezione + lappatrici	E3 Rettifiche + vasche di protezione + lavapezzi	E7 Forno tempra COFI 90	E8 Forno tempra COFI 200
Portata (Nm ³ /h)	14.500	14.500	10.000	8.000	5.000
Durata (ore/giorno)	15	15	15	0,5	0,5
Altezza minima (m)	10	10	10	10	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Nebbie d'olio	< 10	<10	<10	<30	<10
Sistema di abbattimento	Separatore Fluidex	Separatore Fluidex	Separatore Fluidex	--	--

EMISSIONI	E5 saldatura
Portata (Nm ³ /h)	2.000
Durata (ore/giorno)	0,5
Altezza minima (m)	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri totali	< 10
Monossido di Carbonio	< 5
Ossido di azoto (come NOx)	< 10
Sistema di abbattimento	--

EMISSIONI	E4 lavapezzi	E9 Forni ad induzione + lavapezzi	E10 Forno a distensione COFI + banco ad induzione	E12 Affilatrici + lapidello	E13 Torni
Portata (Nm ³ /h)	6.000	7.500	8.500	8.500	15.000
Durata (ore/giorno)	8	15	8	5	15
Altezza minima (m)	10	10	10	10	10,8

Inquinanti (mg/Nm³)

Nebbie d'olio	10	< 10	<20	<10	<30
Sistema di abbattimento	Separatore Fluidex	Separatore Fluidex	--	Separatore disoleatore	Filtro a coalescenza con candele in fibra di vetro

3. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E10, E12 ed E13** con periodicità **annuale**.
4. Per le emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E9, E12 ed E13** si dovrà effettuare la registrazione degli interventi di manutenzione effettuati periodicamente sull'impianto di abbattimento.
5. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della nuova emissione **E4**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo **al Comune di Ferrara e ad Arpae;**
6. entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto, l'emissione **E4** deve essere **messa a regime;**
7. dalla data di messa a regime della emissione, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni **E4** in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **al Comune di Ferrara e ad Arpae;**
8. l'emissione **E6** rimane esclusa dall'ambito di applicazione autorizzativa ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. in quanto viene dichiarata come ricambio d'aria dell'ambiente di lavoro;
9. L'emissione **E11** proveniente dalla cappa del laboratorio rimane esclusa dall'ambito di applicazione autorizzativa ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs.152/06 in quanto, rientra al punto JJ) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
10. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae,,- annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

11. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
12. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D".
13. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
14. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
15. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento.
16. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
17. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve

possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP, l'atto A.U.A. n.2880 del 13/05/2014 adottato dalla Provincia di Ferrara

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di **15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad Hera S.p.A. .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.